

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

1222·2022
800
ANNI



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

Riviera Tito Livio, 6
35100 Padova
amministrazione.centrale@pec.unipd.it
CF 80006480281
P.IVA 00742430283
www.unipd.it

Ai Dirigenti
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Ai Direttori dei Poli
Ai Presidenti delle Scuole di Ateneo
Ai Direttori di Ufficio
Ai Segretari di Dipartimento
Ai Segretari dei Centri
Ai Segretari delle Scuole
Ai Responsabili della gestione tecnica dei Poli
Ai Direttori tecnici delle Biblioteche e dei Centri

Padova,

Prot. n.

Anno 2020 Tit. VII Cl. 12 Fasc 9 All. n.

OGGETTO: Misure applicative dell'articolo 103 e dell'articolo 87, comma 5, del DL 18/2020

Gentilissime e Gentilissimi,

Si forniscono con la presente alcune indicazioni operative in merito alle previsioni contenute nell'articolo 103¹, in materia di procedimenti amministrativi a rilevanza esterna, e nell'articolo 87 comma 5² del Decreto Legge 18/2020 "Cura Italia", in materia di procedure concorsuali per la selezione di personale.

¹ L'articolo 103 stabilisce che:

"1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020".

² L'articolo 87, comma 5, stabilisce che:

"Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi che precedono, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

PROCEDURE DI SELEZIONE DEI FORNITORI DI BENI E SERVIZI, DI LAVORI

L'art. 103 sottopone a sospensione i termini con la quale si forma l'efficacia della procedura amministrativa nei confronti del cittadino. Esso assume specifica rilevanza per le procedure di selezione dei fornitori di beni, servizi e lavori.

In applicazione di quanto previsto dalla norma, i termini per la presentazione delle domande/offerte **nelle procedure in corso in cui non si sia già proceduto all'apertura delle offerte**, dovranno essere prorogati:

- per le procedure pubblicate prima del 23 febbraio 2020, di 52 giorni;
- per le procedure pubblicate dopo il 23 febbraio 2020, del periodo compreso tra la data di pubblicazione della procedura e il 15 aprile 2020;
- per le procedure non ancora pubblicate il termine dovrà essere quello ordinariamente previsto più il periodo compreso tra la data di pubblicazione e il 15 aprile 2020.

Dei nuovi termini così determinati dovrà essere data evidenza con la stessa modalità usata per la pubblicità iniziale. In ogni caso, una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere.

Tale proroga va prevista anche per i termini endo-procedimentali delle procedure di cui sopra, **che riguardano il rapporto con il soggetto esterno**, quali i termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi, "soccorso istruttorio" etc. Tuttavia è possibile non ricorrere alla sospensione tramite liberatoria a procedere sottoscritta da tutti i partecipanti/invitati.

La sottoscrizione e l'esecuzione del contratto di fornitura di beni, servizi e lavori non rientrano nei termini di sospensione, così come tutti i termini delle procedure e dei contratti relativi ad acquisti di beni, servizi e lavori non differibili senza provocare danno all'attività corrente³.

Sono inoltre escluse dalla sospensione le procedure di affidamento di beni, servizi e lavori con affidamento diretto quali ad esempio quelle di importo inferiore ai 40.000 euro, secondo le procedure regolate dalle circolari emesse in materia⁴, nonché le procedure relative alle attività indicate nell'allegato 1 al DPCM 22 marzo 2020⁵.

Premesso quanto sopra, si ritiene indispensabile porre un particolare accento sul secondo periodo del comma 1 dell'articolo 103, laddove si prevede che: *"Le pubbliche amministrazioni adottano*

³ Si veda la [circolare del Rettore e del Direttore Generale n° 146347 del 13 marzo 2020](#).

⁴ Si veda in particolare la *Circolare prot. n. 277319 del 28 luglio 2017 "Disposizioni operative per affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad Euro 40.000 oltre all'IVA"*.

⁵ Si fa presente in proposito che con il DPCM 22/03/2020 e successive modifiche sono state determinate le attività produttive non oggetto di sospensione (Allegato 1 al DPCM). Il citato DPCM prevede che *"restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.*

ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.”.

Le strutture dell’Ateneo sono, pertanto, invitate a porre in essere, durante il periodo di sospensione, tutte le iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo necessarie affinché possa pervenirsi, una volta cessato detto periodo, ad una rapida conclusione delle procedure in atto. In tal senso si sottolinea che non vi sono motivi per sospendere il lavoro delle commissioni giudicatrici.

SELEZIONI DI PERSONALE

Secondo quanto previsto dall’art. 87, comma 5 del Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020, lo svolgimento delle procedure concorsuali e selettive per l’accesso al pubblico impiego è sospeso per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, ovvero **fino al 15 maggio 2020**.

Per procedure concorsuali si intendono le procedure di selezione del personale, comunque esse siano denominate e per qualsiasi categoria di personale (concorsi per professori, ricercatori e per il personale tecnico amministrativo, procedure per il conferimento di assegni di ricerca e borse di ricerca, conferimento di incarichi di collaborazione, ecc. ...).

La norma esclude dalla sospensione:

- a) le procedure in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica;
- b) le procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati;
- c) i procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, che si instaurano e si svolgono in via telematica;
- d) le procedure che si possono concludere con l’uso delle modalità lavorativa a distanza, incluse le procedure per le progressioni verticali interne (art. 22, comma 15, d. lgs. 75/2017).

Si precisa che, qualora i bandi relativi alle procedure concorsuali in corso prevedano colloqui individuali o attività individuali da eseguire in presenza, essi potranno essere svolti per via telematica previo consenso scritto di tutti i candidati ammessi alle prove. In caso di mancato consenso di tutti i candidati ammessi alle prove, la procedura è assoggettata al termine di sospensione sopra citato.

E’ quindi opportuno che i bandi delle nuove procedure concorsuali o selettive, quando non richiedano una valutazione esclusivamente curricolare, prevedano espressamente la conduzione esclusivamente telematica della procedura e individuino le formalità e i mezzi telematici di conduzione, garantendo a tutti gli ammessi alle prove la possibilità di assistervi telematicamente. Dove questo non sia possibile anche le nuove procedure sono assoggettate ai termini di sospensione.

Inoltre, in questa fase di gestione dell’emergenza epidemiologica, onde consentire la maggiore partecipazione e in esecuzione dell’art. 103 del Decreto Legge, **i termini per la presentazione delle domande delle procedure concorsuali e di selezione i cui bandi non erano ancora scaduti alla data del 17 marzo**, dovranno essere prorogati:

- per il personale docente (professori e ricercatori): **al 15 maggio**;
- per il personale tecnico e amministrativo: **al 15 maggio**;

- per gli assegni di ricerca, borse di ricerca e collaborazioni: i termini di presentazione delle domande definiti dal bando vanno prorogati facendoli **decorrere nuovamente dal 15 aprile**⁶.

I termini minimi per la presentazione delle domande sopra esposti vanno applicati anche alle nuove procedure che saranno pubblicate prima del 15 aprile 2020.

Non sono soggette alla proroga dei termini le procedure ex art. 24 comma 5 della legge 240/2010 per l'accesso al ruolo di professore associato da parte dei ricercatori a tempo determinato lettera b), ma le eventuali prove e la valutazione dovranno svolgersi in conformità alle previsioni dell'art. 87, comma 5, sopra esposte (valutazione esclusivamente curriculare o con strumenti telematici).

Poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto interessato, nulla vieta che, con il consenso del medesimo, si possa comunque validamente procedere all'assunzione o alla presa di servizio.

Si informa infine che, tenuto conto di quanto sopra e con riferimento a quanto previsto dalla circolare prot. n.168419 del 24/03/2020 "*Modalità e organizzazione del lavoro agile, delle ferie pregresse e dell'esenzione dal lavoro*", l'Ateneo procederà alla sospensione temporanea dell'assunzione di nuovo personale tecnico ed amministrativo, sia a tempo indeterminato che determinato, fatte salve situazioni eccezionali per le quali l'assunzione sia necessaria e indifferibile, in relazione a esigenze concrete e fattuali debitamente documentate.

Sempre con riferimento al personale tecnico ed amministrativo, le proroghe dei contratti a tempo determinato già in essere potranno avvenire in relazione alla sussistenza delle ordinarie ragioni che consentono la proroga del contratto e nei limiti di legge.

Cordiali saluti,

Il Direttore Generale

Dott. Ing. Alberto Scuttari

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

Il Rettore

Prof. Rosario Rizzuto

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

⁶ Per esempio: un bando per assegno di ricerca pubblicato il 15 marzo, con scadenza 30 marzo, deve essere prorogato al 30 aprile.